

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, SORO, SERENI, BRESSA, MARTELLA

Misure per ridurre il prelievo fiscale sul salario di produttività

Presentata il 3 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Finalità di sviluppo e di equità sono all'origine della presente proposta di legge per la riduzione della pressione fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello, già prevista dal Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, diretta a redistribuire parte dei vantaggi derivanti dall'aumento della produttività anche in favore dei lavoratori (ciò che il contratto collettivo nazionale di lavoro, per ovvie ragioni, non può fare).

Si tratta di una misura importante perché, oltre a incrementare il potere d'acquisto dei salari, fa sì che il miglioramento del potere d'acquisto sia legato

alla crescita della competitività delle imprese e del territorio.

A tale scopo si riconosce una detrazione pari al 23 per cento sulla quota relativa al salario di produttività, fino a un massimo di 2.500 euro del salario stesso. Si tratta della parte di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, o di secondo livello, correlata agli incrementi di produttività, di qualità e ad altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta 2009, in modo che i sostituti d'imposta provvedano ad attribuire un maggiore salario netto già con la prima busta paga.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e di favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la detassazione del reddito di lavoro dipendente secondo quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La detassazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile determinata ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e dell'articolo 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi di lavoro aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura è correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, di qualità e ad altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione di cui al comma 2 non compete sulla parte delle somme indicate al medesimo comma 2 che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione di cui ai commi 2 e 3 in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia

stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. La detassazione prevista dal presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

€ 1,00



16PDL0067520